

CITTA' DI BIELLA
Provincia di Biella

**ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA
DEL VILLAGGIO LAMARMORA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE
ESECUATIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E
CONTABILITA DEI LAVORI**

CUP: I44H17000360001

CIG: 7156920D35

CAPITOLATO D'ONERI

Art.1 - Oggetto del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente capitolato. L'oggetto dell'incarico è definito come segue:

1.1. Progettazione, per i lavori ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA DEL VILLAGGIO LAMARMORA

L'incarico verterà sulla progettazione esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai lavori in oggetto.

- a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara relativo all'affidamento di servizi tecnici in oggetto.
- b) L'incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di Definitivo allegato al presente Capitolato.
- c) L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
- d) Il progetto sarà sottoposto a validazione.

1.2. Direzione Lavori

L'ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori. I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;

- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto;

- procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità

L'affidatario si impegna a partecipare a tutti gli incontri necessari per definire con il RUP il contenuto della prestazione nonché alla presentazione del lavoro svolto all'Amministrazione dell'opera;

In ogni caso, vi è l'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto. Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell'appaltatore; egli è organo dell'amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell'appaltatore. Peraltro, l'amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all'appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile. L'attività di direzione lavori comprenderà il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile (tenuta contabile) ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, il Certificato di Regolare Esecuzione e svolgerà tutte le attività e i compiti demandati dal D.Lvo n.50/16 e dal Capitolato Generale di Appalto.

Dovrà inoltre tenere costantemente informati sia il Responsabile del Procedimento che la Direzione Tecnica in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la conduzione e l'esecuzione dei lavori non intralcino lo svolgimento dell'attività in essere.

Il Responsabile del procedimento impartirà le disposizioni ivi previste a mezzo di ordine di servizio; la D.L. dovrà quindi garantire il rispetto della puntuale esecuzione delle disposizioni ricevute.

In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell'opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimenti tecnici.

Ciò vuol dire che il direttore dei lavori:

- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;

- deve costantemente verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;

- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall'appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.

Il direttore dei lavori raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati nel D.Lvo 50/16. In particolare sarà fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori. Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti (xml, pdf, ecc.)

Tali strumenti elettronici dovranno essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Nella piattaforma elettronica dovrà essere registrato:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanziate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi;
- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti eventualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e dei fabbricati e quelle particolarità che possano essere utili.

Il direttore dei lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, al Direttore dei Lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori ed in particolare:

- a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b) è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Amministrazione;
- c) applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- d) risponde nei confronti dell'Amministrazione dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- e) accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e provvede ad acquisire nel termine di giorni 5 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Lavori dovrà accertare che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/16 e dovrà tempestivamente comunicare al Servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

- f) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- g) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;
- h) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- i) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;
- j) assiste il RUP, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
- k) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;
- l) presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Amministrazione committente aventi ad oggetto i lavori diretti;
- m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al Dirigente del Servizio competente, entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL, così da consentire all'Amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dall'art. 29 del DM 145/2000 e dal capitolato speciale di appalto, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente:
- all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;
 - alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
 - alla qualità dei lavori eseguiti.
- n) prende i contatti preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione dell'opera con i vari servizi comunali responsabili della medesima dopo la fine lavori;
- o) restituisce a lavori ultimati all'Amministrazione committente, CD ROM con files in formato *.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera); in tal caso alla Direzione lavori è richiesto l'accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di relativo visto di validazione;
- p) dispone e sovrintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;
- q) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea;
- r) certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni e/o fabbricati oggetto di occupazione temporanea;
- s) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;
- t) propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
- u) a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico;
- v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.
- z) il Direttore dei lavori al termine del lavoro predispose, quale ultima fase del processo della conoscenza e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

Art. 1.3- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV)

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare contestualmente alla redazione del progetto esecutivo.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. 81/2008. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza, ne verifica l'idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- g) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.
- k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per

l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire la presenza in cantiere, rendendo edotto il Rup, con rapporti informativi che gli invierà per conoscenza tramite fax – mail settimanalmente. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito.

- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
- Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e l'ambiente esterno, con il personale dipendente ed il pubblico del palazzo municipale, e le visite del pubblico che potrà visitare le aree oggetto degli interventi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva. Dovrà comprovare gli eventuali adeguamenti del Piano di Sicurezza e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza di tutte le ditte interessate alle fasi operative che hanno determinato l'aggiornamento del Piano di Sicurezza con particolare riferimento alle valutazioni delle interferenze.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Raccoglie, Verifica e Conserva le informazioni circa le presenze di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali.

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

1.4. Ulteriori prestazioni accessorie

Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti:

- pratica Comune autorizzativa
- parere ASL
- pratica di Prevenzione Incendi inclusa Segnalazione di inizio Attività

L'Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il Responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d'ora la facoltà di non dar corso alle attività oggetto dell'incarico.

1.5 Obblighi del contraente

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato l'atto di mandato speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo, tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegato l'atto di impegno a costituire l'associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il Direttore dei Lavori si impegnerà a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede/domicilio a supporto dell'attività, dotata della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate: esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali forniti dall'appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilità dei lavori, attività del coordinatore per la sicurezza.

Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in particolare il numero di visite settimanali; dovrà comunque essere garantita la presenza minima in cantiere di seguito indicata:

Presenza minima richiesta in cantiere

- direttore dei lavori: garantire una presenza in cantiere di almeno due volte a settimana, comunque sempre durante l'effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere reperibile 24 ore su 24;

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: garantire una presenza in cantiere di almeno due volte a settimana, assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24;

tali presenze dovranno risultare dal "registro presenze" istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori e annotate nel Giornale dei Lavori e nella piattaforma elettronica di cui all'art. 1 lett. b del presente Capitolato. Le stesse saranno inoltre attestate dall'ufficio del R.U.P.;

in caso di mancata osservanza sarà applicata una penale indicata all'art.6 del presente capitolato d'onori.

I concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione:

- al rispetto della normativa di cui all'art. 6 della L. 123/07, munendosi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;
- ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione

Art. 2 – Onorario dell'incarico

L'importo del corrispettivo, in base all'importo dei lavori, pari a massimo € 410.000,00 IVA esclusa, di cui

Edilizia E.20 – categoria prevalente importo complessivo)	Euro 410.000,00 (calcolo parcellare eseguito su
Strutture (S.01)	Euro 55.026,00
Impianti (IA.03)	Euro 38.188,00
Impianti (IA.03)	Euro 21.943,00
Impianti (IA.02)	Euro 11.761,00

è determinato in € 60.420,12 (sessantamilaquattrocentoventi/12), esclusi IVA, oneri previdenziali ed ulteriori oneri di legge.

L'Onorario, posto a base d'asta, per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche amministrative autorizzative, è stato calcolato come di seguito specificato:

Attività	Importo (€)
Progetto esecutivo	24.694,41
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, contabilità e misura	35.725,71
TOTALE	60.420,12

Art.3 - Durata

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 120 giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:

- progetto esecutivo 60 giorni naturali e consecutivi.

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico. I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. L'ultimazione della fase progettuale verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l'Aggiudicatario, redatto ai sensi del D.Lvo 50/16

Art. 4 – Aggiudicazione

All'aggiudicazione si procederà mediante asta pubblica, ai sensi degli art. 95 del D. Lgs. n. 50/16 – smi - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati nel Bando/Disciplinare di Gara. Le modalità di predisposizione dell'offerta sono indicate nel Bando/Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà non procedere all'aggiudicazione della procedura.

Art. 5 – Documentazione tecnica

Presso la Stazione Appaltante sarà resa disponibile per il concorrente la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto dell'immobile. Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza fra la documentazione disponibile e l'edificio esistente

Art. 6 – Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo

. Il progetto esecutivo sarà redatto nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico economico, delle specifiche disposizioni normative contenute nel D.Lvo 50/16, nonché secondo indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7 – Dichiarazioni

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l'esecuzione del progetto devono essere indicate nella relazione metodologica presentata all'atto dell'offerta. Durante l'esecuzione dell'incarico l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato e la conformità dell'esecuzione all'impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8 – Obblighi dell'Aggiudicatario

Valgono per l'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi.

L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D.lgs 50/2016 del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali. L'aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi di eventuali collaboratori autorizzati a seguire il progetto con la Committente e con i terzi, specificandone il ruolo e le qualifiche se ciò fosse diverso da quanto dichiarato in sede di gara.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile.

Art.9 – Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Art. 10 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

L'Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell'eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell'impostazione progettuale, all'Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d'opera. Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L'Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre

negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11 - Incompatibilità

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Art. 12 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Aggiudicatario per la direzione dei lavori o anche per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 13 – Pagamenti

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Importo relativo alla progettazione esecutiva:
 - o 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;
 - o 50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo di cui al presente articolo, stimato sulla base di un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 410.000,00 IVA esclusa . Con riferimento alle prestazioni di Direzione e contabilità dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'onorario sarà corrisposto al Professionista incaricato secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, come previsto all'art. 3 – comma – 8 della suddetta L. 136/2010.

Art. 15– Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare, in modo diverso da quello per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 22. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto

dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 16- Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 17 – Penali

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all'Aggiudicatario. Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

Art. 18 –Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Art. 19 –Polizza assicurativa del Progettista

Ai sensi del D.Lvo 50/2016 l'Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Art. 20 -Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 21 – Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo di raccomandata A/R o PEC con 30 giorni di preavviso. La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo di raccomandata A/R o PEC ad effetto immediato. Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, salva la valutazione dei danni che da ciò derivassero. Nei summenzionati casi verrà corrisposto all'Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite.

Art. 22 - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- (a) venga verificato il mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- (b) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- (c) venga verificato il mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- (d) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – smi), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- (e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
- (f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- (g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- (h) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- (i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell'art. 17 comma 2 (Penali).

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 23 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, competente è il Foro di Biella.

Art. 24 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Biella

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Biella Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Ai sensi dell'art, 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d'appalto saranno posti a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento.

Art. 25 - Condizioni generali di contratto

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art.26 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati dal Comune di Biella esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.